

22 marzo 2021

Categorie: **Imposte locali > Rifiuti**

Dai “Sostegni” più tempo ai sindaci per le decisioni in materia di TARI

Autore: Francesco Giuseppe Carucci

Il decreto “Sostegni”, nella versione definitiva, si è occupato anche di enti locali e dei relativi adempimenti i cui termini stanno generando non poche difficoltà.

In particolare, l’articolo 30, con il comma 4, prevede l’ulteriore differimento per l’approvazione dei bilanci di previsione dei comuni al prossimo 30 aprile.

Come è noto, la scadenza entro la quale deliberare aliquote e tariffe – con i relativi regolamenti – è pure fissata dall’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, alla medesima data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

In deroga alla regola generale, analogamente a quanto avvenuto nel 2020, ad opera del “Cura Italia” e delle norme successive, anche per il 2021 il termine entro il quale deliberare in materia di TARI è stato slegato dal termine di scadenza del 30 aprile per i bilanci preventivi e fissato al 30 settembre 2021. Ci ha pensato il legislatore dei sostegni con l’articolo 30, comma 5.

La ragione del rinvio– Nel 2020 il motivo del rinvio era legato principalmente alle difficoltà del recepimento del nuovo metodo tariffario introdotto da Arera con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 aggravate ulteriormente dalle limitazioni imposte per contrastare la diffusione dell’epidemia.

Fu prevista pertanto la possibilità di approvare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019, a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno scorso si fosse provveduto alla determinazione ed approvazione del nuovo piano economico-finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 tenendo conto delle novità. Gli importi a copertura degli eventuali costi eccedenti risultanti dal PEF 2020, rispetto a quelli emergenti dal PEF per il 2019, saranno ripartito tra gli utenti in tre anni, a decorrere da quest’anno.

Le difficoltà sul tema sono state davvero tante e molti sindaci, che non sono riusciti ad adempiere entro il termine dello scorso 31 dicembre, sono alle prese in queste settimane con l’approvazione dei PEF. Adempimento peraltro propedeutico all’approvazione del PEF 2021 e delle nuove tariffe.

Alla descritta situazione, va aggiunto che quest’anno rende ancora più difficili le decisioni il decreto sull’economia circolare, D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020. A partire dal 2021, difatti, non vi è più la possibilità per i comuni di assimilare i rifiuti “non speciali” prodotti dalle imprese sulle superfici di lavorazione ai rifiuti urbani con la conseguenza che le utenze non domestiche sono libere di decidere se avviare autonomamente i rifiuti al recupero ovvero se utilizzare il servizio pubblico.

Nella prima ipotesi, le imprese fruirebbero dell'azzeramento della quota variabile della tassa. Resterebbe dovuta, invece, la quota fissa ossia la componente della tassa sui rifiuti che occorre a finanziare la pulizia del territorio.

L'articolo 3, comma 12, del D. Lgs. n. 116/2020 non fissava la data entro cui le imprese dovessero esprimere la scelta. Da una bozza di circolare a riguardo predisposta dal Mef e dal Ministero della Transizione Ecologica è emerso che tale data sarebbe stata fissata al 30 giugno.

Ma così facendo, con il termine dell'approvazione delle tariffe e del PEF 2021 fermo ancora al 31 marzo (termine per l'approvazione del bilancio di previsione), i comuni non avrebbero potuto sviluppare i calcoli poiché non a conoscenza delle decisioni delle utenze non domestiche.

Al fine di arginare le enormi difficoltà sul tema, il medesimo articolo 30, comma 5, del decreto "Sostegni" ha previsto che le utenze non domestiche debbano comunicare la decisione ai comuni, ovvero ai gestori del servizio laddove sono presenti gli ambiti di raccolta, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Ciò consentirebbe, pertanto, di attuare già da quest'anno – dato il maggior termine del 30 settembre per i comuni – la previsione dell'economia circolare.

Naturalmente, fino alla data di deliberazione delle tariffe, i comuni chiederebbero il pagamento di acconti tenendo conto delle tariffe vigenti per lo scorso anno.

Opportuno precisare che la previsione del D. Lgs. n. 116/2020 è legata alla sola produzione degli ex-rifiuti assimilati agli urbani che avviene sulle superfici destinate alle lavorazioni industriali o comunque produttive di rifiuti speciali. I rifiuti urbani prodotti sulle superfici "non industriali" correlati all'impresa, come uffici o magazzini, restano soggetti alla TARI sia per la quota fissa che per quella variabile.

A rendere doveroso lo slittamento del termine al 30 settembre hanno concorso anche le perplessità legate alla concessione delle riduzioni per le attività chiuse a causa delle restrizioni che sembrano restare a carico delle casse comunali.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it